

Comunità energetiche in attesa del decreto Mite

Energia rinnovabile

La normativa disciplinerà incentivi per gli investimenti degli autoconsumatori. Per il condominio, le Cer potrebbero essere una soluzione al caro bollette

Alessandro Galimberti

La nuova disciplina sulle comunità energetiche rinnovabili - di cui i condomini rappresentano un mercato potenzialmente enorme, con impatti in teoria significativi sulle bollette - non sarà completata prima della fine del 2022.

Mentre Arera (l'Authority regolatoria dell'energia e delle reti) attende i risultati della consultazione pubblica sulle «configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21» - consultazione che chiuderà il prossimo 9 settembre - il ministero per la Transizione energetica si appresta a emanare il decreto che definisce gli incentivi per le comunità di autoconsumo, presupposto per poter effettuare gli ingenti investimenti necessari per la (auto) produzione e per lo stoccaggio dell'energia elettrica.

Anche questo decreto, come tutta la trafila di derivazione europea sulle energie rinnovabili, è tecnicamente in ritardo rispetto alla data prevista dal decreto legi-

slativo 199/21 (attuazione della Direttiva 2001/2018, a sua volta entrato in procedura di infrazione nell'estate del 2021 per ritardo recepimento) che è spirata lo scorso 15 giugno. L'intera partita regolatoria sulle nuove fonti di approvvigionamento energetico per privati, enti territoriali e pmi dovrebbe essere chiusa non prima della fine del 2023.

L'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 199/21 ha introdotto norme relative a più clienti finali che si associano per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile e che agiscono collettivamente presso edifici o condomini; gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili possono essere nuovi o esistenti e possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo e non sono necessariamente ubicati nel medesimo edificio o condominio.

Le comunità energetiche possono essere infatti create dai consumatori finali, inclusi i clienti domestici, nel rispetto di alcune prescrizioni: dovranno essere un soggetto giuridico autonomo costituito da persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali ed autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istat.

Tra le novità del Dlgs di fine anno c'è l'ampliamento della potenza che potrà essere prodotta dalla comunità, passando dai 200 kilowatt previsti dalle regole oggi vigenti per arrivare sino a un megawatt, con la possibilità di

collegarsi alla rete di media tensione e quindi alle cabine primarie: significa che interi comuni, quartieri, grandi complessi alberghieri e industriali possono creare la loro comunità.

Le comunità energetiche rinnovabili, a norma di legge, possono peraltro perseguire finalità anche più ampie rispetto all'autoconsumo di energia elettrica. A solo titolo di esempio possono promuovere forme di condivisione dell'energia termica dalle fonti rinnovabili, realizzare consorzi di acquisto o prestare servizi di efficientamento energetico e/o di ricarica dei veicoli elettrici; possono tra l'altro operare anche come società di vendita di energia elettrica, gestendo le operazioni di compravendita dell'energia al loro interno, oppure come Balance service provider, erogando servizi di flessibilità per il sistema elettrico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I VANTAGGI DELLE CER

Comunità multitasking
Oltre all'autoconsumo, le comunità possono agevolare la condivisione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, favorire la creazione di consorzi di acquisto, operare come società di vendita di forniture energetiche oppure ricoprire il ruolo di Balance service provider.